SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 febbraio 1999 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENRALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 78790 del 26 novembre 1998 ed integrtazioni con cui il direttore regionale delle entrate per il Veneto comunicava alla direzione centrale per i saervizi generali, il personale e l'organizzazione degli uffici interessati che nei giorni dal 7 al 10 dicembre 1998 gli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Venezia e Mestre, l'ufficio IVA di Venezia-Mestre, nonché gli uffici della direzione regionale delle entrate e della sezione staccata di Venezia, sarebbero rimasti chiusi al pubblico, per effettuare le operazioni necessarie al trasloco dei fascicoli, ai collegamenti informatici ed allo spostamento del personale, relativi all'attuazione dell'ufficio delle entrate di Venezia 1 e Venezia 2;

Visto il decreto del diretttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1/7998/UDG del 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

l'irregolare funzionamento degli uffici imposte dirette di Venezia e Mestre, degli uffici del registro di Venezia e Mestre, dell'ufficio IVA di Venezia, della direzione regionale delle entrate per il Veneto e della sezione staccata di Venezia nei giorni dal 7 al 10 dicembre 1998.

Venezia, 8 gennaio 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A0923

DECRETO 15 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha autorizzato l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini a spostare l'apertura pomeridiana al pubblico dalle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 1998 alle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini è accertato per i giorni 24 e 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 gennaio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A0876

DECRETO 15 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha autorizzato l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì a spostare l'apertura pomeridiana al pubblico dalle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 1998 alle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì è accertato per i giorni 24 e 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 gennaio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A0877

DECRETO 15 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha autorizzato l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna a spostare l'apertura pomeridiana al pubblico dalle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 1998 alle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna è accertato per i giorni 24 e 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 gennaio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A0878

DECRETO 15 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha autorizzato l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma a spostare l'apertura pomeridiana al pubblico dalle giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 1998 alle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma è accertato per i giorni 24 e 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 gennaio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A0879

DECRETO 28 gennaio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 1997 concernente le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche da effettuare all'amministrazione finanziaria, in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, di adozione del regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto n. 632 del 4 dicembre 1996, il quale prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le specifiche tecniche e le relative modalità di attuazione, delle comunicazioni telematiche all'Amministrazione finanziaria, dei dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato comma;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1997, che ha sabilito le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione per le trasmissioni telematiche all'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Considerato quanto previsto dagli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Decreta:

Art. 1.

Il tracciato denominato «Tipo record 2 (record operazioni)» del «FILE CONTABILE», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1997, è sostituito dal tracciato descritto in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nella tabella dei codici di errore del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di cui al sub allegato 1 al decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1997, è aggiunto, tra gli «Errori rilevabili sui campi del record 2» del «FILE CONTABILE», il seguente codice di errore:

2121 Divisa dell'operazione non impostata o errata.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

Tipo record 2 (record operazioni)

N.	NOME	FORMATO	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	N	1	Identificativo tipo record	2
2	Banca 2° livello	AN	11	Codice internazionale della banca di 2° livello	Codice SWIFT
3	Progressivo file	N	7	Progressivo file nell'anno solare	AAAANNN
4	Progressivo record 1	N	5	Progressivo record 1	uguale a quello del record 1
5	Progressivo record 2	N	5	Progressivo record 2 nell'ambito del progressivo record 1	a partire a 1 strettamente crescente
6	Tipo operazione	AN	1	Tipo dell'operazione effettuata	A = Acquisto V = Vendita C = Incasso interessi a scadenza cedola T = Incasso scarto a scadenza titolo
7	Data operazione	N	8	Data dell'operazione	AAAAMMGG
8	Valuta	N	8	Data di decorrenza interessi	AAAAMMGG
9	Valore nominale (*)	N	10	Valore nominale dell'operazione	9(13)v9(5) COMP-3
10	Interesse (*)	N	10	Interesse maturato (valore assoluto)	9(13)v9(5) COMP-3
11	Scarto (*)	N	10	Scarto maturato (valore assoluto)	9(13)v9(5) COMP-3
12	Divisa	AN	3	Divisa dell'operazione	Codice ISO (**)
13	Filler	AN	21		blank

Per l'ultima cedola di un titolo occorre inviare un record con tipo operazione = C per il provento sugli interessi ed eventualmente un record con tipo operazione = T per il provento sullo scarto.

I proventi da considerare, per qualsiasi tipo di operazione, sono solo quelli relativi al trattamento dell'investitore da lordista.

(*) Le informazioni relative agli importi (campi 9, 10, 11), devono essere espresse nella stessa divisa di emissione. Per i titoli emessi o ridenominati in euro, ovvero per i titoli in lire, è facoltà della banca di secondo livello, durante il periodo transitorio (cioè limitatamente alle operazioni con data valuta compresa tra l'1-1-1999 e il 31-12-2001), indicare le informazioni di cui trattasi a scelta tra lire e euro.

(**) Il codice ISO della divisa (es. ITL per lire o EUR per euro) deve essere obbligatoriamente indicato per tutte le operazioni contabili con data valuta (campo 8) successiva al 31 dicembre 1998.

99A0896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Parenti libertà e lavoro», in Parenti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Parenti libertà e lavoro», con sede in Parenti, costituita con atto notaio Vincenzo Roberto in data 6 marzo 1921, registro società n. 41, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 364/34745, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0886

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Euroaron», in Cetraro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Euroaron», con sede in Cetraro, costituita con atto notaio Livia Marzano in data 20 giugno 1992, repertorio n. 56514, registro società n. 2696, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 3439/268310, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0887

DECRETO 22 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Meridia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Meridia», numero posizione 5505/212664, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Giulio Reggio in data 29 maggio 1985, repertorio n. 569, registro imprese n. 6817, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 gennaio 1999

Il dirigente: BALDI

99A0881

DECRETO 22 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Carisma», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 luglio 1996 e successivi accertamenti del 2 maggio 1997 e del 15 aprile 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Carisma», numero posizione 7049/255157, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Salvatore D'Alesio in data 18 luglio 1991, repertorio n. 9355, registro imprese n. 27935, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 gennaio 1999

Il dirigente: BALDI

99A0882

DECRETO 22 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Fonte», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 marzo 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Fonte», numero posizione 6478/239685, con sede in Corato, costituita per rogito notaio Domenico Capozza in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 26601, registro imprese n. 9355, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 gennaio 1999

Il dirigente: BALDI

99A0883

DECRETO 22 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova residenza», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 1997 e successivo accertamento del 27 aprile 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova residenza», con sede in Bisceglie, numero posizione 4630/186062, costituita per rogito notaio Giuseppe Monterisi in data 16 gen-

naio 1981, repertorio n. 12000, registro imprese n. 4645, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 gennaio 1999

Il dirigente: BALDI

99A0884

DECRETO 22 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Villa fiorita», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 marzo 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Villa fiorita», con sede in Mola di Bari, numero posizione 4086/169154, costituita per rogito notaio Giovanni Colletti in data 13 giugno 1979, repertorio n. 83303, registro imprese n. 11156, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 gennaio 1999

Il dirigente: BALDI

99A0885

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1998.

Modificazione allo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 16, ultimo comma, del codice civile;

Visto l'art. 5 della legge n. 304 del 30 marzo 1961;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 1998, con la quale il presidente e legale rappresentante del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, con sede in Roma, via Otranto n. 18, riconosciuto giuridicamente con decreto legislativo 21 dicembre 1916, n. 1881, costituito per finalità educative e sportive, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie riferentesi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33;

Visti i verbali della seduta dell'assemblea nazionale del C.N.G.E.I. tenutasi in data 13-14 settembre e aggiornata il 29 novembre 1997;

Considerati i motivi addotti con l'obiettivo di mantenere l'ente come unica associazione cercando di lasciare al Consiglio nazionale le decisioni fondamentali sul metodo, sulla sua evoluzione e sulle regole di svolgimento della vita associativa degli organi centrali; altre regole della vita associativa vengono ricondotte sotto il potere assembleare, sia attraverso l'assemblea nazionale, che detta con lo statuto-tipo delle sezioni le regole comuni, sia attraverso le assemblee di sezione che si ritiene debbano adattarsi alle realtà locali;

Viste le note rispettivamente del 24 marzo e del 2 novembre 1998 n. 33504/744/98 con le quali la prefettura di Roma ha espresso parere favorevole al rilascio dell'approvazione delle precitate modifiche;

Valutate le modifiche e considerato che le stesse riguardano articoli che disciplinano la struttura l'organizzazione dell'ente;

Decreta:

Verificate le opportune valutazioni di merito sulle modifiche allo statuto dell'ente, ritenendo le stesse idonee a dare organicità alla struttura dell'ente, si autorizzano le variazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33 come da allegato documento che diviene parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

TESTO DEGLI ARTICOLI STATUTARI APPROVATI DALLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEL C.N.G.E.I. DEL 13 SETTEMBRE 1997 AGGIORNATA AL 29 NOVEMBRE 1997.

Art. 2.

Il C.N.G.E.I. non ha fini di lucro. Esso persegue i seguenti scopi:

a) l'educazione civica, morale, spirituale e fisica della gioventù con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e risorsa, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana;

b) sensibilizzare adulti agli ideali dello scautismo affinché collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo dell'ente.

Per il conseguimento degli scopi l'ente applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore R. Baden Powell. Ispirandosi alla Legge e alla Promessa, il testo integrale delle quali è allegato al presente statuto sotto la lettera *a),* interpreta ed applica le raccomandazioni e le risoluzioni degli organismi mondiali del movimento scout.

Art. 3.

Il C.N.G.E.I. è costituito da tutte le sezioni affiliate che, nel territorio dello Stato o presso le comunità italiane all'estero, praticano effettivamente lo scautismo.

Sono affiliate al C.N.G.E.I. (art. 24 dello statuto) le sezioni che ne osservino lo statuto e i regolamenti e che sono organizzate secondo lo statuto tipo deliberato dall'assemblea nazionale.

L'adesione alle sezioni dell'ente è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione.

Art. 5.

I mezzi finanziari di cui dispone l'ente per perseguire i propri fini, sono costituiti:

a) dai contributi di enti pubblici e privati;

b) dai contributi di privati ed aziende;

c) dai lasciti e/o dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati;

d) dal reddito dei beni patrimoniali;

e) dalle quote di attuazione delle sezioni e di tesseramento pagate dai soci ammessi a far parte dell'ente;

f) dai contributi supplementari derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni ufficiali dell'ente, dalla cessione ai soci, ai gruppi o alle sezioni di altre pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attività scout previste dagli organi mondiali.

Art. 6.

Tutti i membri delle sezioni affiliate sono soci e tesserati del C.N.G.E.I.

Solo i tesserati possono svolgere attività nell'ambito dell'ente.

Art. 7.

Sono organi del C.N.G.E.I.:

l'assemblea;

il presidente;

il capo scout;

il consiglio nazionale;

il collegio dei revisori dei conti;

la commissione di vigilanza e controllo;

il giurì d'onore.

Sono altresì organi del C.N.G.E.I.:

i commissari regionali, nazionali e internazionali, i responsabili di servizi e settori la cui individuazione è demandata al regolamento.

Art. 8.

L'assemblea è il massimo organo del C.N.G.E.I. Essa è composta dai rappresentanti delle sezioni affiliate, che siano in regola con gli oneri derivanti dallo statuto e dai regolamenti, in persona del loro presidente, del commissario e di uno o più delegati in proporzione al numero dei soci e delle unità attive. Il presidente e il commissario possono farsi rappresentare da un socio adulto della sezione.

Il numero dei delegati di ogni sezione è fissato dal regolamento generale.

Ogni sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in assemblea.

All'assemblea possono intervenire senza diritto di voto i membri degli organi del C.N.G.E.I. I membri degli organi elettivi non possono essere rappresentanti delle sezioni.

Le sezioni costituite nel corso dell'anno scout partecipano all'assemblea senza diritto di voto.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout. Elegge il presidente, il capo scout, il consiglio nazionale, il collegio dei revisori dei conti, i membri del giurì d'onore.

L'assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout, annualmente per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del programma e del bilancio preventivo ad esso collegato e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera lo statuto tipo delle sezioni e ne definisce le parti immodificabili dalle stesse.

L'assemblea è convocata in sessione straordinaria su iniziativa del presidente o del capo scout o del consiglio nazionale per l'esame di modifiche dello statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da almeno la metà delle sezioni affiliate aventi diritto al voto.

Art. 11.

Il consiglio nazionale è composto da:

il presidente;

il capo scout;

nove consiglieri.

Il consiglio nazionale, presieduto dal presidente, amministra e coordina tutta l'attività nazionale dell'ente avvalendosi anche delle commissioni consultive, di cui all'art. 15, e di quelle temporanee che ritenga di dover costituire.

Il consiglio nazionale designa al presidente, che li nomina, il tesoriere che deve essere uno dei consiglieri, e gli organi non elettivi di cui all'art. 7.

Il consiglio nazionale approva il regolamento generale, il regolamento tecnico e amministrativo e gli altri eventuali regolamenti speciali, determina la quota di affiliazione e quella nazionale di tesseramento, istruisce ed approva le domande di nuova affiliazione ed ha inoltre la facoltà di revocare l'affiliazione per motivi tecnici o morali a quelle sezioni che non si attengano al presente statuto, allo statuto di sezione e ai regolamenti o che non pratichino attività scautistica.

Il consiglio nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone la relazione morale sulla gestione e i conti consuntivi da presentare all'assemblea per l'approvazione.

Il consiglio nazionale esamina le osservazioni della commissione di vigilanza e controllo e adotta i necessari provvedimenti sui rilievi che gli venissero sottoposti.

Il consiglio nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli statuti sezionali entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.

Art. 12.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente e di quattro membri, di cui due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere eletto fra i rappresentanti dei Ministeri patroni.

Il collegio dei revisori dei conti ha il controllo della gestione contabile del C.N.G.E.I. ed effettua le verifiche ritenute opportune nei confronti delle sezioni affiliate.

I componenti del collegio devono assistere alle assemblee e possono assistere alle riunioni del consiglio nazionale.

Art. 14.

Il giurì d'onore è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea.

Il giurì d'onore elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

Su istanza motivata del consiglio nazionale o del comitato di una sezione emette decisioni motivate con le quali può infliggere i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 22, oppure decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal consiglio nazionale o dal comitato di una sezione, nonché contro la revoca dell'affiliazione prevista dal quartultimo comma del precedente art. 11.

I ricorsi vanno inoltrati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento. Nell'esercizio delle proprie competenze esso possiede le più ampie facoltà inquirenti.

Art. 15.

Le commissioni consultive sono gruppi di lavoro che coadiuvano i commissari nazionali, internazionali ed i responsabili dei servizi e settori, che le presiedono, nell'espletamento del proprio incarico.

I compiti delle commissioni sono fissati dai regolamenti.

Art. 16.

I commissari regionali, nazionali, internazionali ed i responsabili di servizi e settori sono delegati del C.N.G.E.I. e collaborano col consiglio nazionale eseguendone le direttive per il raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto. I loro compiti sono stabiliti dal regolamento tecnico.

Il commissario regionale può svolgere altri compiti demandati ad esso dalle sezioni della regione con l'approvazione del consiglio nazionale.

L'ambito territoriale del commissario regionale è stabilito dal consiglio nazionale.

Art. 18.

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente statuto i soci adulti salvo le limitazioni previste dal regolamento in ordine all'elettorato passivo. Tali limitazioni e le relative modifiche devono essere approvate dall'assemblea nazionale con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto al voto.

Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente sono gratuiti ed hanno la durata di tre anni.

È ammessa la rieleggibilità.

I membri del collegio dei revisori dei conti non possono ricoprire altre cariche, incarichi o funzioni nell'ambito del C.N.G.E.I. e/o delle sezioni affiliate.

I membri del giurì d'onore non possono ricoprire altre cariche, incarichi o funzioni in un altro organo del C.N.G.E.I. di cui all'art. 7.

Art. 22.

I soci adulti del C.N.G.E.I. che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni o modo inerenti l'attività dell'ente o delle sezioni tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) temporanea esclusione dall'attività scautistica e/o da ricoprire cariche nel C.N.G.E.I. o nelle sezioni;

d) espulsione dall'ente.

Il presidente di sezione, il commissario ed il comitato di sezione, possono infliggere i provvedimenti contemplati sub *a)* e sub *b).* Il consiglio nazionale può infliggere i provvedimenti contemplati sub *a), b), c).*

Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed al CoS di appartenenza. Gli interessati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente:

al CoS per i provvedimenti adottati dal presidente di sezione e dal CdS;

al GIDO per i provvedimenti adottati dal CoS o dal CN.

Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravità o implichino l'esame del comportamento di un dirigente, il CoS o il consiglio nazionale demanda sollecitamente il caso al giurì d'onore e ne esegue la decisione.

Il presidente o il capo scout o, nel caso, il presidente di sezione o il CdS possono in ogni caso adottare in via urgente i provvedimenti temporanei che reputino necessari in attesa della decisione dell'organo competente.

Art. 24.

La sezione affiliata è un'entità territoriale autonoma dal punto di vista tecnico, amministrativo e patrimoniale senza fini di lucro. Essa persegue gli scopi dell'ente, adottandone i metodi, e rispettandone lo statuto e i regolamenti nonché le scelte e gli orientamenti.

Il C.N.G.E.I. pur interessandosi della loro attività, non interviene nelle questioni di ordine interno delle sezioni salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti.

La sezione si compone degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Solo i soci adulti possono ricoprire il ruolo di capo o dirigente secondo quanto previsto dal regolamento.

Un gruppo di soci promotori in grado di provvedere alle esigenze tecniche, morali, economiche ed amministrative può richiedere l'affiliazione al C.N.G.E.I. quale sua sezione, a norma del precedente art. 3 e di quanto previsto dal regolamento.

Art. 26.

Sono organi della sezione:

l'assemblea;

il presidente;

il commissario;

il comitato;

il collegio dei revisori dei conti.

Per quanto non stabilito dai seguenti articoli 28 e 29, lo statuto di sezione determina le funzioni dei suddetti organi, in analogia con quanto stabilito per i corrispondenti organi nazionali.

Art. 27.

Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dalle norme statutarie e dai regolamenti è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio della sezione e decade con la perdita di tale qualità.

Anche le cariche degli organi sezionali hanno durata triennale.

Art. 28.

All'assemblea della sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci. L'assemblea delibera con il voto dei soci maggiorenni, secondo le norme associative.

Essa:

elegge il presidente, il commissario, il comitato ed il collegio dei revisori dei conti;

assume le deliberazioni concernenti lo statuto ed il regolamento di sezione;

approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo;

delibera sull'entità del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della sezione;

determina il programma delle attività future ed adotta il bilancio preventivo ad esso collegato;

elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.;

approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del C.N.G.E.I.;

delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal comitato o che vengano sollevate dai soci.

Art. 29.

Il comitato, presieduto dal presidente, amministra e coordina tutta l'attività della sezione, garantendo l'attuazione dei deliberati assembleari.

Esso istruisce ed approva le domande di iscrizione dei soci.

Art. 33.

Lo scioglimento del C.N.G.E.I. deve essere deliberato dalla assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.

99A0880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Bunnari. Ente gestore comune di Sassari. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 116).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, si sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Bunnari;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino del Bidighinzu per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul predisposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 0,6 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Bunnari;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Bunnari: volume annuo erogabile: 0,6 Mm^3.

2. Il comune di Sassari, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume pari a 0,6 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0888

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 26 gennaio 1999, n. **7/99.**

Decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.GE.S.P.A. - Dipartimento del Tesoro - Servizio II
Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta
Ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica
All'Associazione bancaria italiana

1. *Premessa.*

Il decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1998, contiene disposizioni correttive ed integrative in materia di contabilità ed equilibrio finanziario degli enti locali, nonché in tema di risanamento degli enti locali in stato di dissesto. Il provvedimento è stato emanato in base alla delega recata dall'art. 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale ha introdotto un comma aggiuntivo, il comma 7-*bis*, all'art. 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente circolare è stata predisposta, sentito anche l'Osservatorio permanente per l'attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, per fornire chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni normative, le quali recano modifiche testuali al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile, nonchè alcune disposizioni transitorie.

Per quanto attiene all'oggetto degli interventi normativi possiamo distinguere le disposizioni del decreto legislativo n. 410 del 1998 in:

a) nuove norme in materia di organizzazione, programmazione e gestione;

b) nuove norme in materia di risanamento degli enti locali dissestati;

c) nuove disposizioni di carattere generale.

2. NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE.

2.1 *Disciplina ed organizzazione del servizio finanziario.*

L'articolo 3, comma 1, del previgente testo del decreto legislativo n. 77 del 1995 prevedeva che l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria, o qualificazione corrispondente, degli enti locali fosse disciplinato dal regolamento di contabilità dell'ente stesso, di competenza dell'organo consiliare per quanto attiene ad approvazione e modifiche. L'art. 1 del decreto legislativo correttivo che si commenta ha previsto, invece, con modifica testuale al predetto art. 3, che l'organizzazione del servizio finanziario dell'ente locale trovi la sua fonte normativa nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 35, comma 2-*bis,* della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge n. 127 del 1997.

In tal modo, si riconduce in un unico strumento regolamentare la disciplina delle varie articolazioni funzionali dell'ente locale e dei rapporti tra essi intercorrenti in fase di gestione, consentendo sia una visione unitaria della struttura sia più agevoli modifiche alla stessa per migliorarne il funzionamento.

2.2 *Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità degli atti.*

L'art. 2 del decreto legislativo n. 410 del 1998 modifica l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, nella parte in cui disciplina il termine per il controllo sugli atti di bilancio da parte dell'organo regionale di controllo. Infatti, la norma previgente richiamava l'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale prevedeva un termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo su tali atti.

In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 46, disposta dal comma 31 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, l'art. 2 del decreto legislativo che si commenta introduce opportunamente un richiamo all'art. 17 della legge

n. 127 del 1997, il quale prevede (al comma 40) un termine di trenta giorni per il controllo preventivo di legittimità di tutte le deliberazioni soggette a tale controllo, e, quindi, anche del bilancio di previsione.

La modifica normativa recata dal successivo art. 4 del decreto legislativo n. 410 del 1998 ha lo scopo di eliminare dubbi interpretativi che avrebbero potuto sorgere dalla lettura del secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 77 del 1995, nella parte in cui prevedeva, all'ultimo periodo, la trasmissione all'organo regionale di controllo — ai fini dell'esame preventivo di legittimità — della delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri finanziari.

Come è noto, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, ha riformato l'intera materia del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, prevedendo, in un'ottica di semplificazione, che solo gli atti di competenza consiliare più rilevanti siano soggetti a tale controllo ed in particolare (con elencazione tassativa) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto della gestione, lo statuto e parte dei regolamenti.

Orbene, posto che per principio di carattere generale la norma sopravvenuta determina l'abrogazione di tutte le disposizioni con essa contrastanti, la previsione della sottoposizione al controllo della delibera consiliare di cui al richiamato art. 36 era già da ritenersi caducata.

Tuttavia, proprio al fine di evitare dubbi interpretativi (fondati su una presunta «specialità» della norma) il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere l'eliminazione delle disposizioni in questione.

Pur se ultroneo, si evidenzia che la deliberazione consiliare di cui trattasi sarà comunque soggetta al controllo dell'organo regionale ove, accertata la presenza di squilibri finanziari, i provvedimenti di riequilibrio della gestione comportino variazioni di bilancio (concretandosi, in tal caso, una delle fattispecie sopra riportate di atti soggetti a controllo).

2.3 *Individuazione dei responsabili dei servizi.*

L'art. 3 prevede, al primo comma, l'abrogazione dei primi due commi dell'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, introdotti dall'art. 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e, al secondo comma, l'abrogazione di un periodo del comma 9 dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995.

L'art. 19 nel testo previgente prevedeva, al comma 1, che l'individuazione dei responsabili dei servizi dell'ente locale avvenisse mediante delibera di giunta e, al comma 2, che nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle comunità montane la responsabilità di singoli servizi potesse essere affidata ai componenti della giunta, pur se solo in assenza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

Le modifiche si rendono necessarie per conformare il testo dell'ordinamento finanziario e contabile alla disciplina vigente in materia di individuazione e nomina dei responsabili dei servizi negli enti locali, al fine precipuo di evitare dubbi interpretativi in questa delicata materia.

Infatti, la competenza alla nomina dei responsabili dei servizi è attribuita in capo al Sindaco (o Presidente della Provincia) dall'art. 36, comma 5-*ter*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali».

Inoltre, la separazione tra compiti di direzione politica (affidata agli organi «politici» dell'ente) e compiti gestionali (propri dell'apparato burocratico dell'ente) comporta la necessaria abrogazione del secondo comma, non essendo più possibile la permanenza, anche in via eventuale, di compiti gestionali affidati ad amministratori «politici», come ribadito, da ultimo, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

La modifica recata al comma 9 dell'art. 27 è dovuta ad esigenze di tecnica legislativa, in quanto il richiamo in esso contenuto all'art. 19 non era più conferente in ragione delle modifiche recata a tale ultimo articolo.

3. NUOVE NORME IN MATERIA DI RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI.

Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 410 del 1998 in materia di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario hanno lo scopo di semplificare ed accelerare le procedure, contemperando le esigenze della collettività rappresentata e dei creditori dell'ente.

3.1 *Adempimenti correlati alla dichiarazione di dissesto finanziario.*

L'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, prevede ora l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti della deliberazione che dichiara il dissesto, accompagnata da una specifica relazione dei revisori contabili finalizzata alla ricerca di eventuali responsabilità. L'art. 5 del decreto legislativo n. 410 del 1998 aggiunge un comma, il comma 4-*bis*, all'art. 79 del decreto legislativo n. 77 del 1995, al fine di chiarire l'ambito temporale di applicazione delle modifiche apportate al citato art. 79.

La nuova disposizione recata dal decreto legislativo correttivo in argomento chiarisce che gli obblighi in materia di invio alla Corte dei conti della deliberazione di dissesto e della relazione da parte dell'organo di revisione sulle cause che hanno provocato il dissesto non possono avere effetto retroattivo e che, come tali, si applicano solo ai dissesti degli enti locali dichiarati dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 342 del 1997, vale a dire dal 25 ottobre 1997.

Infatti, pur essendo la dichiarazione di dissesto un atto necessitato in presenza di determinate condizioni, non si ritiene possibile per gli attuali organi di revisione, affatto diversi da quelli che hanno seguito la gestione del periodo di pre-dissesto, predisporre una relazione dettagliata su vicende di difficile ricostruzione.

3.2 *Definizione della massa passiva dell'ente locale dissestato.*

L'art. 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995 nel testo previgente disciplinava le modalità temporali di formazione della massa passiva dell'ente locale dissestato, lasciando alla determinazione dell'organo straordinario di liquidazione il termine perentorio entro cui dovevano essere presentate le domande per l'inserimento di presunti crediti nel piano di rilevazione della massa passiva, pur nel rispetto del termine di centottanta giorni a disposizione dell'organo straordinario per la formazione del piano.

Con la modifica recata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 410 del 1998 al comma 2 del citato articolo 87, si prevede che l'organo straordinario di liquidazione provveda alla fissazione di un termine perentorio, almeno di sessanta giorni, prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni, per la presentazione da parte dei presunti creditori delle richieste di ammissione alla massa passiva dell'ente dissestato. La nuova disposizione è correlata con quella recata dal successivo art. 8, con il quale viene abrogato il comma 11 dell'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995, vale a dire la possibilità di domande «tardive» da parte dei presunti creditori, proponibili sino all'approvazione del piano di estinzione. La perentorietà del termine (compensata e bilanciata dal termine minimo di legge che si introduce) consente una definizione certa e non fluttuante del passivo che l'organo straordinario di liquidazione deve provvedere a finanziare. Pertanto, ritenuto congruo il termine fissato per una adeguata pubblicità della situazione di dissesto e dell'avviata procedura di rilevazione delle passività, non possono essere presentate domande «tardive» di ammissione al passivo.

Da ultimo, si evidenzia che in base al disposto dell'art. 13 del decreto legislativo correttivo di che trattasi, conservano validità gli atti e provvedimenti in tema di domande «tardive» adottati dagli organi straordinari di liquidazione nelle procedure di risanamento in corso, in quanto, in vigenza della precedente normativa, sono state legittimamente considerate valide anche le richieste presentate dopo la definizione del piano di rilevazione.

3.3 *Provvedimenti a carico degli organi straordinari di liquidazione inadempienti.*

Con il decreto legislativo n. 342 del 1997 è stato aggiunto, a suo tempo, il comma 7-*bis* all'art. 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, con la finalità di porre un limite a comportamenti ingiustificatamente dilatori di alcuni organi della liquidazione, prevedendo che, in caso di inosservanza del termine per la redazione del piano di rilevazione della massa passiva (termine fissato in centottanta giorni dal comma 1 del medesimo art. 87), possa essere disposta la sostituzione dell'organo di liquidazione o di parte di esso.

Tuttavia, la formulazione della norma non aveva chiarito le modalità con le quali la sostituzione di uno o più membri delle commissioni di liquidazioni potesse essere comminata.

Pertanto, con la modifica al citato comma 7-*bis*, operata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 410 del 1998, è stato ora previsto un apposito procedimento ricognitivo, affidando alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali la valutazione, sentiti gli interessati, se il ritardo nel portare avanti le operazioni di rilevazione della massa passiva, nella formalizzazione del piano di rilevazione e di quello di estinzione e, da ultimo, nel pagamento dei creditori, siano riferibili a ingiustificati comportamenti degli organi di liquidazione o invece dipendano da inadempimenti di altri soggetti. Il provvedimento di sostituzione è assunto dal Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista per la nomina del commissario e della commissione straordinaria che avviene, ai sensi del comma 2 dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995, con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

3.4 *Incremento delle disponibilità finanziarie a favore degli enti locali dissestati.*

L'art. 88 del decreto legislativo n. 77 del 1995 prevede, a favore degli enti che abbiano dichiarato lo stato dissesto finanziario, l'assegnazione di un mutuo per il fmanziamento delle passività pregresse. Il mutuo, a carico dello Stato, è determinato nella misura massima di una rata di ammortamento pari al contributo statale previsto, al comma 4, in base ad una posta fissa per abitante, maggiorato di un quota fissa per gli enti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

La disposizione recata dall'art. 7 del decreto legislativo n. 410 del 1998, consente (mediante l'inserimento del nuovo comma 4-*bis*) l'impiego delle economie derivanti dal parziale utilizzo delle disponibilità da parte di alcuni degli enti dissestati. La fattispecie si concretizza ove si manifestino ulteriori necessità per esigenze emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva o nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che rischi di compromettere il risanamento dell'ente. In tali casi, la richiesta di accedere agli eventuali fondi disponibili è avanzata dall'organo consiliare e dall'organo straordinario di liquidazione. Le economie sono assegnate secondo parametri e modalità individuati con decreto del Ministro dell'interno in corso di emanazione. La priorità, in caso di più richieste concorrenti, va agli enti che in precedenza non hanno usufruito integralmente del mutuo a carico dello Stato.

3.5 *Nuove disposizioni in materia di procedura «semplificata».*

L'art. 9 del decreto legislativo n. 410 del 1998 introduce modifiche all'art. 90-*bis* del decreto legislativo n. 77 del 1995, in tema di procedura semplificata per il ripiano delle passività degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

La prima delle due modifiche al comma 3 del citato art. 90-*bis* si è resa necessaria in quanto la norma previgente limitava la possibilità di transigere al tetto massimo del 60% «del solo capitale». Tale limitazione è parsa ingiustificata nei confronti dei creditori che,

sovente, attendono da anni il pagamento di crediti e che dovrebbero rinunciare anche al parziale ristoro degli interessi. La nuova formulazione, prendendo a riferimento il debito nel suo complesso (comprensivo, quindi, di interessi e rivalutazione monetaria), appare più equa, anche in relazione a debiti già riconosciuti dall'ente locale.

Con la seconda delle modifiche al comma 3 viene opportunamente fissato un termine, pari a sei mesi a decorrere dalla disponibilità del mutuo a carico dello Stato, per la proposta da parte dell'organo straordinario di liquidazione ai creditori affinché questi accettino le transazioni.

Con la modifica del comma 5 dell'art. 90-*bis* si elimina un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione. Quest'ultimo era stato introdotto con il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, con lo scopo di consentire, a seguito di una prima sommaria definizione dei debiti ammessi alla massa passiva ed in attesa di effettuare un'accertamento definitivo della massa attiva e di quella passiva, l'erogazione di un acconto ai creditori, così da dare agli stessi un ristoro parziale.

Con l'introduzione della «procedura semplificata» l'erogazione di acconti perde il suo rilievo, poiché i creditori interessati ad avere un pronto pagamento delle loro spettanze possono addivenire alla definizione transattiva del debito ed al suo pagamento in tempi certi. Eliminata in questo modo una parte consistente di debiti, il cui elenco costituisce, per effetto della modifica al comma 6, allegato al piano di estinzione, nulla vieta che sia deliberato direttamente quest'ultimo (la delibazione sommaria dei debiti è, infatti, già avvenuta nell'ambito della procedura semplificata). Il piano di estinzione deliberato dall'organo della liquidazione è sottoposto immediatamente all'approvazione del Ministro dell'interno. Segue poi la fase del pagamento dei residui debiti, con evidente risparmio di tempo.

Qualora l'organo della liquidazione riesca a liquidare l'insieme dei debiti mediante la stipula delle transazioni (ai sensi dell'art. 90-*bis*) e in assenza di debiti esclusi il piano di estinzione sarebbe superfluo. Infatti la Commissione per gli organici e la finanza locale sarebbe in questo caso chiamata ad una semplice ratifica dell'operato dell'organo della liquidazione, mentre appare più opportuno dare modo di redigere direttamente il rendiconto da inviare al comitato regionale di controllo ed all'organo di revisione economico-finanziaria, competenti alle verifiche sull'operato gestionale.

La modifica del comma 6 dell'art. 90-*bis*, con il quale viene specificato che l'elenco dei debiti transatti con la procedura semplificata costituisce allegato al piano di estinzione e non al piano di rilevazione, trova giustificazione nella modifica apportata al precedente comma 5, che elimina l'obbligo di redigere questo atto qualora venga attuata la procedura semplificata per il pagamento dei debiti, come meglio specificato in precedenza.

Si ritiene utile evidenziare che l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 90-*bis* del decreto legislativo n. 77 del 1995 non fa venire meno le garanzie e le tutele previste per i soggetti che avanzino pretese creditorie nei confronti dell'ente. Pertanto, l'organo straordinario di liquidazione dovrà comunque provvedere a notificare i provvedimenti di esclusione agli istanti, ai sensi dell'art. 87, comma 5, avverso i quali potrà essere presentato ricorso al Ministero dell'interno nei tempi e modi previsti dal comma 6 del medesimo art. 87.

3.6 *Disposizioni transitorie in materia di risanamento degli enti locali.*

L'art. 12 e l'art. 13 del decreto legislativo n. 410 del 1998 contengono alcune disposizioni transitorie in materia di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. L'art. 12 reca modifiche testuali all'art. 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, disponendo, con l'inserimento del comma 1-*bis*, la conservazione della validità degli atti posti in essere dagli organi straordinari di liquidazione in vigenza della normativa precedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 342 del 1997.

La nuova lettera del comma 2 dell'art. 18 diviene, in base alle modifiche ora apportate, la seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, anche agli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995. Ai piani di rilevazione non ancora depositati è assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998».

L'inciso aggiunto: «per quanto compatibili» serve a chiarire che non necessariamente debbono applicarsi tutte le norme richiamate ma che le stesse debbono essere adattate alla situazione concreta. Nel caso, ad esempio, fosse stato presentato il piano di estinzione e la massa attiva risulti sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, non necessariamente deve essere attivata la procedura semplificata dell'art. 90-*bis*, ma se ne valuterà l'esigenza in funzione delle possibilità concrete, tenuto conto che la finalità della norma è quella di accelerare il pagamento dell'indebitamento pregresso dell'ente.

In ordine alla modifica del comma 4, la precisazione riguardante la situazione della massa attiva si rende opportuna per evitare che un'interpretazione strettamente letterale induca a ritenere che le nuove disposizioni si applichino solo quando la massa attiva sia insufficiente al pagamento dei debiti. Conseguentemente, si è precisato che in ogni caso debbono essere applicate le disposizioni come novellate dal decreto legislativo n. 342 del 1997, mentre, qualora la massa attiva sia insufficiente e quindi possa dar luogo ad un pagamento proporzionale dei debiti, l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di effettuare la procedura semplificata.

Con l'eliminazione sia del limite dell'ulteriore offerta della transazione di un 20 per cento, sia della suddivisione della fattispecie in due ipotesi, in relazione alla misura degli acconti già erogati (inferiori o superiori al 40 per cento del debito), si vuole dare la possibilità agli organi della liquidazione di agire con maggiore discrezionalità e quindi con maggiore efficacia al fine di raggiungere l'obiettivo di convincere i creditori ad accettare una definizione transattiva delle pretese, lasciando un unico limite superiore quello dell'80 per cento del debito ammesso.

Va evidenziato, infine, che la locuzione «qualora avesse provveduto ad erogare acconti» va letta con riferimento alla complessiva attività di rilevazione delle passività da parte dell'organo di liquidazione e non con riferimento alla singola partita creditoria. È del tutto evidente, infatti, che una diversa lettura (volta a consentire la definizione transattiva sino all'80% solo per i crediti per i quali sia stato già erogato un acconto) violerebbe il principio cardine della *«par condicio creditorum».*

L'art. 13 contiene una disposizione, di carattere transitorio, intesa alla salvaguardia degli atti prodotti dagli organi straordinari della liquidazione in base alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che si commenta, al fine di evitare che si debba reiterare lavoro già svolto.

4. NUOVE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

4.1 *Enti strutturalmente deficitari.*

L'art. 10 del decreto legislativo n. 410 del 1998 reca l'abrogazione del comma 3 dell'art. 95 del decreto legislativo n. 77 del 1995. La norma abrogata era una modifica testuale al comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di definizione degli enti locali strutturalmente deficitari ed enti equiparati.

L'abrogazione esplicita si è resa opportuna per eliminare residui dubbi interpretativi sulla vigenza della norma, in quanto la normativa in tema di enti strutturalmente deficitari è stata ridisciplinata integralmente dall'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 1997, con modifica testuale anche del citato comma 2 dell'art. 45, di fatto già costituendo un'abrogazione implicita del comma 3 dell'art. 95.

4.2 *Istituzione dell'Osservatorio sulla contabilità e finanza degli enti locali.*

L'art. 11 del decreto legislativo correttivo che si commenta ha istituito l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, sostituendo l'originaria formulazione dell'art. 109 del decreto legislativo n. 77 del 1995 il quale prevedeva l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un una Commissione nazionale per la verifica dei principi contabili degli enti locali, con il compito di accertare l'attualità dei principi contabili stessi e la congruità degli strumenti operativi, al fine di proporre eventuali modifiche da apportare all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. La composizione della Commissione prevedeva la partecipazione di un numero elevato di rappresentanti, in totale 24.

La rapida evoluzione intervenuta nella realtà degli enti locali ed in particolare modo la trasformazione sempre più accentuata di comuni e province in enti erogatori di servizi, come testimonia il diffondersi di società di capitali a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi, l'adozione di nuove forme di finanziamento quali i BOC per la realizzazione di opere pubbliche, il riordino delle competenze tra istanze politiche e quelle burocratiche, l'introduzione di una gestione di tipo budgetario e, contemporaneamente, il restringersi dell'area di attività di carattere autoritativo mediante uno snellimento delle procedure amministrative e una sempre maggiore libertà lasciata all'iniziativa dei privati, rispetto ai quali l'intervento pubblico si pone più come controllo successivo piuttosto che sotto forma di autorizzazioni da acquisire preventivamente, etc. hanno modificato molti dei punti di riferimento che il legislatore del 1995 aveva a disposizione, considerato che allora tali processi erano solo in fase iniziale.

Le modifiche successivamente introdotte nell'ordinamento contabile, in particolare ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127, testimoniano della necessità di adeguare l'ordinamento al mutamento cui è soggetto il mondo delle autonomie locali.

Pertanto, il legislatore ha ritenuto che la Commissione prevista dall'originario art. 109 non rispondesse più alle necessità attuali sia per quanto attiene i compiti sia per la composizione. Il nuovo strumento operativo, l'Osservatorio, più snello ma al tempo stesso altamente qualificato, dovrà essere in grado di analizzare con concretezza le nuove problematiche e, se possibile, di anticiparne le ricadute normative. Anche la denominazione di Osservatorio esprime la volontà di istituire un organismo che sia espressione di realtà non solo istituzionali ma anche di istanze della società civile ed in primo luogo dell'Università e del mondo scientifico che possono dare un prezioso contributo anche in vista del fatto che la nuova frontiera su cui gli enti locali sono chiamati ad operare è quella dell'Unione europea ed è con le soluzioni adottate in tale ambito che è necessario raffrontarsi. Il nuovo organismo dura in carica cinque anni e vuole porsi nei confronti di comuni, province e comunità montane come un'interfaccia attiva, in grado di recepirne i problemi, analizzarne i contenuti su un piano multidisciplinare, giuridico, sociale ed economico, suggerire soluzioni avanzate e promuovere sperimentazioni di nuovi modelli gestionali.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

99A0889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica Formenti»

Estratto decreto n. 596 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale EPARINA CALCICA FORMENTI, nelle forme e confezioni: 10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml; 10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml; 10 fiale siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml e 10 fiale siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale numero 04485620159.

Produttore: la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società Sicor S.p.a., nello stabilimento sito in Santhià (Vercelli). Il confezionamento è effettuato dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 031233048 (in base 10), 0XT50S (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 fiale siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml;

A.I.C. n. 031233036 (in base 10), 0XT50D (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 031233024 (in base 10), 0XT500 (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 fiale di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml;

A.I.C. n. 031233012 (in base 10), 0XT4ZN (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

1 fiala siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili per uso sottocutaneo q.b. a 0,5 ml;

1 fiala siringa di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili per uso sottocutaneo q.b. a 0,2 ml;

1 fiala di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 12.500 U.I./0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili per uso sottocutaneo q.b. a 0,5 ml;

1 fiala di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo 5.000 U.I./0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili per uso sottocutaneo q.b. a 0,2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 599 dell'11 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica CEFONICID nelle forme e confezioni: 1 flaconcino da 500 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare + 1 fiala di solvente da 2 ml per uso intramuscolare; 1 flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare +1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso intramuscolare e flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso endovenoso alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00795170158;

Numeri di A.I.C.:

1 flaconcino da 500 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare + 1 fiala di solvente da 2 ml per uso intramuscolare, A.I.C. n. 031817012/G (in base 10), 0YBZ9N (in base 32);

1 flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso intramuscolare, A.I.C. n. 031817024/G (in base 10), 0YBZB0 (in base 32);

1 flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso endovenoso, A.I.C. n. 031817036/G (in base 10), 0YBZBD (in base 32).

Produttore: La produzione ed il confezionamento del medicinale sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. nello stabilimento sito in Sanremo, via Dante Alighieri n. 71, il controllo del medicinale è effettuato dalla società G.E.T. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 15/17.

La produzione della fiala solvente è effettuata dalla società Knoll farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2.

Composizione:

1 flaconcino da 500 mg i.m. contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg equivalenti a cefonicid 500,0 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino da 1000 mg i.m. contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081,0 mg equivalenti a cefonicid 1000,0 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili q. b. (nella quantita indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino da 1000 mg e.v. contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081,0 mg equivalenti a cefonicid 1000,0 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agi atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. Cefonicid GNR è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, in particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di Cefonicid GNR prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti a interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentano un tale rischio di infezione nella sede dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di Cefonicid GNR possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Cefonicid GNR riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino da 500 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare + 1 fiala di solvente da 2 ml per uso intramuscolare;

classe «A»; il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso intramuscolare;

classe «A» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flaconcino da 1000 mg contenente polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso endovenoso;

classe «A, uso ospedaliero H»; il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura delle confezioni: per le confezioni: polvere per soluzione iniettabile da 500 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml per uso intramuscolare e polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso intramuscolare: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Classificazione ai fini della fornitura delle confezioni: per la confezione: polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml per uso endovenoso: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0848

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastum»

Estratto decreto n. 626 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale FASTUM nelle forme e confezioni: «25» 5 compresse per uso orale 25 mg, «25» 10 compresse per uso orale 25 mg, «25» 20 compresse per uso orale 25 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Sette Santi, 3, Firenze.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25» 5 compresse per uso orale 25 mg;

A.I.C. n. 023417076 (in base 10), 0QBN7N (in base 32);

classe: «C»;

«25» 10 compresse per uso orale 25 mg;

A.I.C. n. 023417088 (in base 10), 0QBN80 (in base 32);

classe: «C»;

«25» 20 compresse per uso orale 25 mg;

A.I.C. n. 023417090 (in base 10), 0QBN82 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ketoprofene 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di diversa origine e natura, ed in particolare: mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari e osteoarticolari.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. del 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stesolid»

Estratto decreto n. 631 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: STESOLID, nelle forme e confezioni: «5» soluzione rettale 4 microclisteri 5 mg/2,5 ml (2 mg/ml) e «10» soluzione rettale 4 microclisteri 10 mg/2,5 ml (4 mg/ml), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dumex-Alpharma A/S con sede legale, domicilio fiscale in Dalslandsgade 11 DK-2300 Copenhagen S (Danimarca).

Rappresentante: società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò - Milano, via Europa n. 35, codice fiscale n. 08501270154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento Dumek-Alpharma A/S - 11, Dalslandsgade - DK-2300 Copenhagen S (Danimarca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10» soluzione rettale 4 microclisteri 10 mg/2,5 ml (4 mg/ml);

A.I.C. n. 029417021 (in base 10), 0WlRKX (in base 32);

classe «C»;

«5» soluzione rettale 4 microclisteri 5 mg/2,5 ml (2 mg/ml);

A.I.C. n. 029417019 (in base 10), 0WlRKV (in base 32);

classe «C»;

Composizione:

un microclistere di 5 mg/2,5 ml contiene:

principio attivo: diazepam 5,0 mg;

eccipienti: acido benzoico - acqua depurata - alcool benzilico - etanolo - glicole propilenico - sodio benzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

un microclistere di 10 mg/2,5 ml contiene:

principio attivo: diazepam 10,0 mg;

eccipienti: acido benzoico - acqua depurata - alcool benzilico - etanolo - glicole propilenico - sodio benzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Classificazione al fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: come antiepilettico: convulsioni incluso convulsioni febbrili nei bambini. Come sedativo: prima di esami e trattamenti esplorativi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Bayer»

Estratto decreto n. 633 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: ACICLOVIR BAYER, nella forma e confezione: tubo da 3 g di crema per uso cutaneo al 5%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 01541850580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 3 g di crema per uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 029350042 (in base 10), 0VZQ4U (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di crema per uso cutaneo contengono:

principio attivo: «aciclovir» 5 g;

eccipienti: propilenglicole, polietilenglicole, alcool cetostearilico, sodio laurisolfato, metile e propile p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex (serpes genitalis primario o ricorrente; herpes labialis).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ilomedin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 666 del 3 dicembre 1998

Specialità medicinale: ILOMEDIN:

iv 1 fiale 0,100 mg, A.I.C. n. 027181015;

iv 1 fiala 0,050 mg/0,5 ml, A.I.C. n. 027181027.

Società: Shering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «Trattamento del fenomeno di Raynaud secondario a sclerodermia. Trattamento dell'ischemia arteriosa cronica grave degli arti inferiori, in pazienti a rischio di amputazione e quando non è indicato un intervento chirurgico o di angioplastica».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0845

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tibicorten»

Estratto decreto n. 576 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale n. 00410650584.

Specialità TIBICORTEN: «F» crema dermatologica g 20, A.I.C. n. 022705038, è ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a., con sede in via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 03724830587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0846

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supero»

Estratto decreto n. 1 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano, codice fiscale n. 00737420158.

Specialità SUPERO:

im fl 500 mg + f. 2 ml, A.I.C. n. 024339018;

im 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml, A.I.C. n. 024339020;

im fl 750 mg + f. 3 ml, A.I.C. n. 024339044;

vena 1 fl 1 g + f. 10 ml, A.I.C. n. 024339057,

è ora trasferita alla società: Zilliken S.r.l., con sede in via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale n. 00244680104.

Produzione, controllo e confezionamento:

la produzione della polvere ed il confezionamento finale viene ora effettuato dall'officina Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo, via Dante Alighieri, 71, il controllo di qualità della polvere presso l'officina Get S.r.l., con sede in Sanremo, via L. Ariosto, 17, mentre la produzione ed il controllo della fiala solvente, viene effettuata presso l'officina farmaceutica Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, viale F. Testi, 330.

Inoltre, per la confezione «im fl 750 mg + f. 3 ml (A.I.C. n. 024339044), vengono mantenute tutte le fasi della produzione sia della polvere che del solvente presso l'officina Mitim S.r.l., con sede in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38, come già autorizzata.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Traxam»

Estratto decreto n. 13 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Specialità TRAXAM: gel 50 g 3%, A.I.C. n. 026099010, è ora trasferita alla società: Wyeth Research (U.K.) Limited, con sede in Huntercombe Lane South SL6 0PH Taplow Maidenhead - Berkshire, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto n. 15 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo Diagnostics S.r.l., con sede in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale n. 01392620462.

Specialità GLUCOSIO, 50% sciroppo 150 ml, A.I.C. n. 033216019/G,

è ora trasferita alla società: Kite Italia S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale n. 00958350522.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0844

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Lucisan», «Ribex flu», «Ribex nasale», «Ribex tosse», «Ribexen con espettorante» e «Diplogel».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinali: LUCISAN, RIBEX FLU, RIBEX NASALE, RIBEX TOSSE, RIBEXEN CON ESPETTORANTE e DIPLOGEL.

Società: Restiva S.r.l., via Valbondione, 113 - Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C. e proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Lucisan» flac. gocce 8 ml, A.I.C. n. 025106016; «Riblex flu» 10 cpr 25 mg, A.I.C. n. 027677018; «Ribex nasale» spray nasale 15 ml, A.I.C. n. 016308025; «Ribex tosse» 24 caramelle 15 mg, A.I.C. n. 020875086, gocce orali 2% 25 ml, A.I.C. n. 020875100, sciroppo 0,3% 160 ml, A.I.C. n. 020875124; «Ribexen con espettorante» sciroppo 160 ml, A.I.C. n. 0209180188, AD 10 supposte, A.I.C. n. 020918102, BB 12 supposte, A.I.C. n. 020918114, lattanti 12 supposte, A.I.C. n. 020918126; «Diplogel» 24 cpr. masticabili, A.I.C. n. 021712056, 24 bustine polvere, A.I.C. n. 021712082, prodotti anteriormente al 13 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 513/1997 del 2 dicembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0854

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Algofen» e «Dermocortal».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 3 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinali: ALGOFEN e DERMOCORTAL.

Società: Restiva S.r.l., via Valbondione, 113 - Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C. e proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Algofen» 12 confetti 200 mg, A.I.C. n. 023766025 e «Dermocortal» crema 0,5% tubo g 20, A.I.C. n. 025774011 prodotti anteriormente al 13 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 3/1998 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0856

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 28 dicembre 1998, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE TOSCANA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

In attuazione del piano sono stati già stipulati, in data 27 agosto 1996, 31 dicembre 1996 e 23 dicembre 1997, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana, accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;

L'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi;

Il punto 2.4) del piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1998 sono disponibili sul capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per L. 14.000.000.000 in conto residui;

Con note prot. n. 1005411, prot. n. 1005412 e prot. n. 1005413 del 21 ottobre 1998 trasmesse rispettivamente alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1998, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo già impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma già stipulati;

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 15 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione Toscana con deliberazione n. 1595 in data 21 dicembre 1998, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per la realizzazione del recupero delle strutture minerarie dismesse - miniera di Niccioleta, area di Pozzo Rostan, per un costo preventivato di L. 1.584.933.260, ritenuto ammissibile per L. 1.124.230.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dal comune di Abbadia S. Salvatore (Siena) per la realizzazione del recupero della galleria XXII e del percorso di accesso esterno sotto tettoia della miniera di Abbadia S. Salvatore - 1° stralcio, per un costo preventivato di L. 2.037.758.000, ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

c) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per la realizzazione della ristrutturazione dell'ex circolo ricreativo e degli impianti sportivi nella frazione di Niccioleta - 1° lotto, per un costo preventivato di L. 1.050.000.000, ritenuto ammissibile per L. 632.516.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

d) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero di edifici della miniera di Niccioleta a fini museali, didattici e produttivi - 1° stralcio funzionale: recupero della palazzina della ex Direzione per la realizzazione degli uffici del Parco e del primo nucleo museale, per un costo preventivato di L. 736.612.000, ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a L. 4.531.116.000;

Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Toscana ha espresso la propria intesa ed ha ritenuto prioritaria la relazione degli interventi di cui ai precedenti punti *a), b), c)* e *d)* con la citata deliberazione n. 1595 in data 21 dicembre 1998;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana è opportuno proseguire nell'attuazione del piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1998, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finanziari, per la quota parte che competerà alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un Accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere *a), b), c)* e *d).*

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.531.116.000.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, in conto residui.

Art. 3.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.

Art. 4.

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 6.

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Art. 7.

Per la completa attuazione del piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel piano stesso.

Art. 8.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione Toscana
CHITI

99A0890

Accordo di programma del 28 dicembre 1998, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante: «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree deIla regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

In attuazione del piano sono stati già stipulati, in data 28 ottobre 1996, 31 dicembre 1996 e 23 dicembre 1997, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;

L'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi;

Il punto 2.4) del piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1998 sono disponibili sul capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per L. 14.000.000.000 in conto residui;

Con note prot. 1005411, prot. 1005412 e prot. 1005413 del 21 ottobre 1998 trasmesse rispettivamente alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1998, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo già impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma già stipulati;

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna con deliberazione n. 58/64 in data 22 dicembre 1998, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dalla società Miniere Iglesiente S.p.a. per il recupero del fabbricato dell'ex impianto elettrolitico nell'area della miniera di Monteponi per la realizzazione di un centro culturale e per congressi, in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di L. 11.468.460.000, ritenuto ammissibile per L. 8.285.708.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dalla società Miniere Iglesiente S.p.a. per la realizzazione della ristrutturazione del magazzino generale della miniera di S. Giovanni per la realizzazione di centro di accoglienza del museo della tecnologia mineraria, in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di L. 8.586.736.700, ritenuto ammissibile per L. 6.645.289.000;

c) progetto presentato dal comune di Domusnovas (Cagliari) per la realizzazione del recupero ambientale a fini turistici della miniera Baraxiutta - 1° lotto, per un costo preventivato di L. 1.058.000.000, ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a L. 15.988.997.000;

Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione autonoma della Sardegna ha espresso la propria intesa ed ha ritenuto prioritaria la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti *a)* e *c)* con la citata deliberazione n. 54/68 in data 22 dicembre 1998; con la stessa deliberazione, la regione autonoma della Sardegna ha individuato quali soggetti attuatori: l'Ente Minerario Sardo — che nella fase della sua liquidazione potrà trasferire la titolarità dei lavori alla costituenda società di cui all'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 — per l'intervento *a)* e lo stesso comune di Domusnovas per l'intervento *c)*;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda è opportuno proseguire nell'attuazione del piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1998, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili, nonché indicati quali prioritari;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione autonoma della Sardegna, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finanziari, per la quota parte che competerà alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/93;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante: «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere *a)*, e *c)*.

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di L. 9.343.708.000.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, in conto residui.

Art. 3.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

La regione autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.

Art. 4.

I contributi per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 6.

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Art. 7.

Per la completa attuazione del piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel piano stesso.

Art. 8.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

99A0891

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035